



Nota prot. n. P904/4122 Sott. 55 del 30-08-2001

D.M. 30/11/1983, punto 1.7 - Caratteristiche dei filtri a prova di fumo: chiarimenti.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, ... si concorda con i pareri formulati dall'Ufficio (*) ... in merito ai quesiti n. 2 "pressurizzazione", n. 3 "resistenza al fuoco" e n. 4 "dimensioni".

Per quanto riguarda il quesito n. 1 "porte aperte", poiché il punto 1.7 del D.M. 30 novembre 1983 non esclude espressamente la possibilità che il congegno di autochiusura delle porte sia asservito ad idonei dispositivi elettromagnetici di sgancio, e che tale soluzione è ammessa dal D.M. 10 marzo 1998 (punto 3.9), si ritiene che la realizzazione di filtri a prova di fumo con entrambe le porte tenute in posizione aperta può essere approvata, con le necessarie cautele e limitazioni, senza ricorrere all'istituto della deroga, sulla base di valide motivazioni, analisi e valutazioni.

(*) Si riportano di seguito i quesiti n. 2, 3 e 4 formulati dall'Ufficio:

- Quesito n. 2 "pressurizzazione" chiede di conoscere se la sovrappressione debba essere garantita in continuo, 24 ore su 24, oppure possa essere attuata esclusivamente in caso di emergenza, asservendo il sistema di pressurizzazione ad un impianto di rivelazione, il tutto collegato ad una centralina di comando e controllo...

Nonostante alcune normative (es. alberghi, ospedali) prevedano che è possibile far assolvere dall'impianto di rivelazione, anche l'attivazione automatica di eventuali filtri in sovrappressione (che quindi sembra non debbano essere sempre in pressione), rimane valida la definizione del D.M. 30/11/83 e pertanto la sovrappressione deve essere garantita in ogni momento.

- Il Quesito n. 3 "resistenza al fuoco" chiede di conoscere se i valori di resistenza al fuoco delle due porte di un filtro, possano essere sommati così da ottenere, in quanto somma, il medesimo valore REI delle strutture.

La resistenza al fuoco delle due porte di un filtro può essere sommabile. La REI di porte e strutture dovrà essere predeterminata, ad esempio sulla base delle specifiche disposizioni vigenti o dei carichi d'incendio e delle classi dei locali interessati, e dovrà essere comunque non inferiore a 60 minuti.

- Il Quesito n. 4 "dimensioni" chiede di conoscere se i filtri debbano rispettare requisiti dimensionali minimi di tipo predeterminato, riguardo ad esempio profondità e superficie in pianta.

Non essendovi alcun riferimento normativo in merito, le dimensioni minime dei filtri vanno determinate secondo i seguenti criteri:

- Modalità di apertura delle porte, a battente oppure a scorrere.

- Possibilità che i filtri vengano utilizzati oltre che da sole persone, anche da autoveicoli, mezzi di sollevamento merci, quali muletti o altro.

In base a tali criteri la superficie minima dei filtri, sarà ovviamente funzione della larghezza e della profondità degli stessi. La larghezza è evidentemente un parametro vincolato dai moduli che sono necessari per il sicuro esodo delle persone o comunque per l'agevole passaggio di materiali ed automezzi presenti, nonché dalle dimensioni minime degli elementi di supporto delle porte REI, od ancora dalla larghezza minima necessaria per l'apertura di porte scorrevoli, o da altre esigenze progettuali (per esempio statiche).

La profondità dei filtri dovrà essere almeno pari all'ingombro delle porte a battente, nel caso in cui queste si aprano verso l'interno del filtro. Inoltre la profondità dovrà essere comunque sufficiente affinché le porte del filtro riescano a chiudersi, senza essere ostruite, nemmeno provvisoriamente, dalla presenza di persone, cose od autoveicoli che dovessero ritrovarsi all'interno del filtro in caso d'emergenza. Quale superficie minima del filtro, potrebbe infine assumersi, per via analogica, quella richiesta dal D.M. 12 aprile 1996, punto 4.2.5 b) per i disimpegni areati per l'accesso a centrali termiche, pari a 2,00 m² e come profondità minima, almeno 90 cm

Fonte: VVF